



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARCHEOLOGICI
ARTISTICI E STORICI
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

	TSK	(tipo scheda)	<u>A</u>	◇ LIR	(livello di ricerca)	<u>I/V</u>
NCT	NCTR	(codice regione)	<u>12</u>	NCTN	(n. cat. gen.)	<u>00480854</u>
	ESC	(ente schedatore)	<u>SA7</u>			
	ECP	(ente competente)	<u>SA7</u>			
PVC	PVCP	(provincia)	<u>RM</u>	PVCC	(comune)	<u>Roma</u>
	PVCF	(frazione)				
	PVCL	(località)				
△ CST	CSTN	(numero d'ordine)	<u>01</u>	CSTD	(denominazione)	<u>Roma</u>
	CSTA	(carattere amministrativo del c.s.)	<u>capoluogo municipale</u>			
△ ZUR	ZURN	(numero)		ZURD	(tipo e denominazione)	<u>rione XI S. Angelo</u>
△ SET	SETT	(tipo)				
	SETN	(num. del settore)		SETD	(denominazione)	
	SETP	(num. nel settore)				
OGT	OGTT	(tipo)	<u>chiesa</u>			
	OGTQ	(qualificazione)				
	OGTD	(denominazione)	<u>Chiesa di S. Angelo in Pescheria</u>			
UBV	UBVD	(denom. spazio viabilistico affaccio principale)	<u>Via del Portico d'Ottavia</u>			
	☆ UBVN	(numero civico)	<u>32 (F)</u>	UBVK	(indic. chilom.)	
CTS	CTSF	(foglio)	<u>492</u>	CTSD	(data foglio)	<u>1973</u>
	☆ CTSP	(particella)	<u>AA</u>			
☆ CDG	CDGG	(indicazione generica)	<u>proprietà Ente ecclesiastico</u>			
	CDGS	(indicazione specifica)	<u>Chiesa di S. Angelo in Pescheria</u>			
	CDGI	(indirizzo)				
☆ ALN	ALNT	(tipo evento)		ALND	(data)	
VIN	VINL	(legge)	<u>L.1089/1939</u>	VINA	(articolo)	
	VIND	(estremi provvedimento)	<u>1956/4/16</u>	VINR	(data registr.)	<u>18/5/1956</u> (segue)



STU	STUT	(strumento urb. in vigore)	<u>Programma integrato di recupero</u>
	STUN	(sintesi normativa di zona)	<u>riqualificazione ambientale ed edilizia</u>
□ CRD	CRDR	(sistema di riferimento)	
	CRDX	(longitudine)	
	CRDY	(latitudine)	
☆ △ AUT	AUTN	(nome autore)	<u>Betocchi Alessandro</u>
	AUTI	(ruolo autore)	<u>arretramento abside, spostamento campanile</u>
△ ATB	ATBD	(denominazione ambito culturale)	
	ATBI	(riferimento all'intervento)	
△ REL	RELS	(secolo)	<u>VIII</u>
	RELF	(frazione di secolo)	<u>2° metà</u>
	RELI	(data)	
△ REV	REVS	(secolo)	<u>XIX</u>
	REVF	(frazione di secolo)	
	REVI	(data)	<u>1870</u>
	REVV	(validità)	
△ PNT	PNTS	(schema)	
	PNTF	(forma)	
△ ☆ SVC	SVCM	(materiali)	
△ ☆ SOF	SOFG	(genere)	
	SOFF	(forma)	
△ ☆ CPM	CPMM	(materiali)	
	△ ☆ USA	(uso attuale)	<u>chiesa</u>
△ USO	USOD	(uso originario)	<u>chiesa</u>
☆ FTA	FTAN	(negativo)	<u>5 (AFC SA7 15)</u>
	FTAT	(note)	<u>facciata su Via del Portico d'Ottavia (1994)</u> (segue)
	SFC	(stralcio foglio catastale)	<u>1</u>
☆ ALG	ALGT	(tipo)	<u>fotocopia della declaratoria</u>
	ALGN	(numero)	<u>2</u> (segue)
☆ RSE	RSER	(riferimento argomento)	<u>interno/ esterno/ iscrizioni/ sculture/ dipinti/ affreschi/ altari</u>
	RSEC	(codici)	<u>OA 12/ 00231220 a 12/ 00231290</u>
☆ CMP	CMPD	(data)	<u>1994</u>
	CMPN	(compilatore)	<u>Foschi R.</u>
	☆ FUR	(funzionario responsabile)	<u>Sacchi G.</u>
	○ OSS	(osservazioni)	<u>Dal sec. XII la Chiesa ha l'attributo "in foro piscium". E' restaurata più volte (nei secoli XVI, XVII, XVIII). Tra il 1867 ed il 1870 l'architetto Alessandro Betocchi ha arretrato l'abside e spostato la torre (segue)</u>

Legenda: NCT (codice univoco), PVC (localizzazione amministrativa), CST (centro storico), ZUR (zona urbana), SET (settore), OGT (oggetto), UBV (ubicazione), CTS (catasto), CDG (condizione giuridica), ALN (mutamenti di titolarità/possesso/detenzione), VIN (vincoli), STU (strumenti urbanistici), CRD (coordinate), AUT (autore), ATB (ambito culturale), REL (cronologia, estremo remoto), REV (cronologia, estremo recente), PNT (pianta), SVC (tipologia costruttiva delle strutture verticali), SOF (tipologia costruttiva delle strutture di orizzontamento), CPM (manto di copertura), USA (uso attuale), USO (uso storico), FTA (fotografie allegate), SFC (stralcio foglio catastale), ALG (elaborati grafici e cartografici), RSE (riferimento altre schede), CMP (compilazione).

◇ Il campo va compilato con la lettera I in caso di scheda inventariale, con la lettera I/V per le schede di inventariazione dei vincoli. In presenza di schede di catalogazione o di precatalogazione già redatte, la lettera V dovrà essere seguita rispettivamente dalle lettere C o P.

☆ I campi devono essere considerati ripetitivi.

△ Nella compilazione della scheda inventariale le voci possono essere considerate facoltative ove l'informazione non sia desumibile dall'osservazione diretta dell'opera.

□ Il campo va compilato solo in assenza di indirizzo o, fuori dai centri urbani, di dati catastali disponibili.

○ La compilazione è facoltativa. Il campo può essere utilizzato per brevi note aggiuntive di notizie storico-critiche o altro.

Alle schede di opere vincolate occorre allegare fotocopia dell'atto di vincolo e, ove disponibile, della scheda di catalogo. In presenza della scheda di catalogazione o di precatalogazione è obbligatorio riportare nel sottocampo NCTN il numero di catalogo generale già assegnato. Per le schede di opere vincolate la compilazione del campo autore è obbligatoria.


Io sottoscritto mi obbligo alla conservazione dell'oggetto descritto nel presente foglio secondo le norme di legge 1 giugno 1939 n. 1089 e Regolamento approvato con R. Decreto n. 363 del 30 gennaio 1913; di conseguenza a non rimuovere parti o elementi, a non apportarvi modificazioni senza preventiva approvazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e a non menomarne in alcun modo il pubblico godimento.

Visto del Soprintendente

Soprint. Agg. Arch. GIULIANO SACCHI

Firma

(segue)	VIN	VINL	L.364/1909
		VIND	1923/7/4
		VINE	"edicola rinascimentale" su Via della Tribuna di Campitelli
(segue)	FTA	FTAN	4 (AFC SA7 16)
		FTAT	edicola su Via della Tribuna di Campitelli
(segue)	ALG	ALGT	fotocopia della declaratoria (1923)
		ALGN	3
(segue)	OSS		campanaria (quella originaria, del XIII secolo, era rovinata nel 1660). Nel decreto di vincolo il bene è individuato con riferimento al Vecchio Catasto (Rione XI, lettera E). Nel muro perimetrale, su Via della Tribuna di Campitelli, è un'edicola del secolo XVI (in travertino, con due volute, pilastrini tuscanici, testa di cherubino) che accoglieva un affresco oggi conservato nell'interno della chiesa. L'edicola è catalogata con scheda OA 12/00231290.





IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089 sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico ;

Ritenuto che **la Chiesa di S. Angelo in Pescheria, nel suo complesso con tutti i suoi elementi decorativi**

sito in Prov. di **Roma** Comune di **Roma**

frazione di **in via S. Angelo in Pescheria - via Portico d'Ottavia** in catasto a

numero **lettera E.-R.XI** di proprietà (di ~~comproprietà~~) **della Chiesa e Sagrestia di S. Angelo in** di (paternità) **Pescheria**

confinante **1 nn. 163-164/1/2** **vie suddette**

ha interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge perchè **edificio sacro di origine molto antica, con absidi e cripte dell'anno 750 circa largamente rinnovate nei secoli successivi e includenti varie opere di notevole pregio**

DECRETA :

La Chiesa

come sopra descritto, è dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge 1° giugno 1939, n. 1089 e viene quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

Rettore (pro tempore)

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa al proprietario domiciliato **per motivi della sua carica** in **Roma** Via **Tribuna di Campitelli 64N.**

a mezzo del messo comunale di

A cura del competente Soprintendente **ai Monumenti del Lazio**

quindi trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari, ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, 195.....

Bollo del
Ministero



IL MINISTRO

M. Ferullo

Per copia conforme:
Il Capo della Divisione

[Signature]

VERBALE DI NOTIFICA

Su richiesta del Ministro della Pubblica Istruzione, io sottoscritto, messo del Comune di Roma ho, in data di oggi, notificato il presente decreto al Signor Episcopo mediante consegna fattane al domicilio suindicato, a mezzo di persona qualificatasi per

Sall. Amunio
Data 1.8.1951



IL MESSO COMUNALE

[Signature]

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. SOVRINTENDENZA AI MONUMENTI DEL LAZIO E DEGLI ABRUZZI

Visto l'art. 5 della legge 20 giugno 1909, n. 364, per le Antichità e le Belle Arti;

Sulla richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione io sottoscritto messo comunale di Roma

ho notificato al Signor Parroco della Chiesa di S. Angelo in Pescheria

in S. Angelo in Pescheria

che l'edicola rinascim posta in via delle Tribune di Campi

l.lli A-8 B

ha importante interesse ed è quindi sottoposto alle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 12, 14, 29, 31, 34 e 37 della citata legge e agli articoli 1, 2, 3 della legge 23 giugno 1912, n. 688.

E affinché abbiasi di ciò conoscenza a tutti gli effetti di legge ho rilasciato copia della presente all'indirizzo di cui sopra, consegnandola nelle mani di Moselli

Esso per il superiore

(Data) Roma 7-4-1913

IL MESSO COMUNALE

Luigi



Legge 20 giugno 1909, n. 364.

Art. 1 — Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico.
Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.
Tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunabuli, le stampe e incisioni rare o di pregio e le cose d'interesse numismatico.

Art. 5 — Colui che come proprietario o per semplice titolo di possesso detenga una delle cose di cui all'articolo 1, della quale l'autorità gli abbia notificato, nelle forme che saranno stabilite dal regolamento, l'importante interesse non può trasmetterne la proprietà o dimetterne il possesso senza farne denuncia al Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 6 — Il Governo avrà il diritto di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nel contratto di alienazione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro due mesi dalla data della denuncia; il termine potrà essere prorogato fino a quattro mesi quando per la simultanea offerta di più cose il Governo non abbia in pronto le somme necessarie agli acquisti.

Durante questo tempo il contratto rimane sottoposto alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di prelazione e l'alienante non potrà effettuare la tradizione della cosa.

Art. 7 — Le cose di cui all'art. 5, siano mobili o immobili, qualora deteriorino o presentino pericolo di deterioramento e il proprietario non provveda ai necessari restauri in un termine assegnatogli dal Ministero dell'Istruzione Pubblica, potranno essere espropriate.

Il diritto di tale espropriazione spetterà oltre che allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni, anche agli enti che abbiano personalità giuridica e si propongano la conservazione di tutte le cose in Italia, ai fini della cultura e del godimento pubblico.

Art. 12 — Le cose previste nell'art. 2 non potranno essere demolite, rimosse, modificate, né restaurate senza l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Contro il rifiuto del Ministero è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 13 — La stessa disposizione è applicabile alle cose di cui all'art. 5, immobili per natura o reputate tali per destinazione a norma dell'art. 414 del Codice civile, quando sono di proprietà privata.
Contro il rifiuto del Ministero è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 14 — Nei Comuni, nei quali si trovino cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, possono essere prescritte, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni, piani regolatori, le distanze, le misure e le altre norme necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti stessi.

Art. 29 — Le alienazioni, fatte contro i divieti contenuti nella presente legge, sono nulle di pieno diritto.

Art. 31 — L'omissione della denuncia di cui all'art. 5, o la violazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 6, sono punite colla multa da 500 a 10,000 lire.

Art. 34 — Alle violazioni degli articoli 12 e 13 è applicabile la multa indicata nell'art. 31.
Se il danno è in tutto o in parte irreparabile il trasgressore dovrà pagare un'indennità equivalente al valore della cosa perduta od alla diminuzione del suo valore.

Art. 37 — Alle pene di cui agli articoli 30 e 31 soggiace altresì il compratore quando sia a conoscenza dei divieti qui menzionati.
Se il fatto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento dell'indennità.
Qualora per lo stesso fatto si incorra anche a sanzioni penali stabilite da altre leggi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 77 del Codice penale.

Legge 23 giugno 1912, n. 688.

Art. 1 — Le disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili anche alle ville, ai giardini ed ai parchi che abbiano interesse storico ed artistico.

Art. 2 — Alle violazioni dell'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili le pene di cui all'articolo 34 della legge medesima.

Art. 3 — All'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, è sostituito l'articolo seguente: « Nei luoghi nei quali si trovano monumenti e cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni od alterazioni di piani regolatori, possono essere prescritte dall'Autorità governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinché le nuove opere non danneggino la prospettiva e la luce richiesta dai Monumenti stessi ».

